



ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699 - e-mail assicurazioni@ara1857.it
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.

CONTRATTO ASSICURATIVO

CO.DI.PRA TOSCANO
Via Giampaolo Orsini n°116
50126 - Firenze

La Società ARA 1857 SPA prende atto che il Co.Di.Pr.A. Toscano in indirizzo ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da “grandine, vento, neve, uragani, trombe d’aria e fulmine”, alla copertura assicurativa per le strutture:

SERRE

degli Associati del predetto Co.Di.Pr.A. Toscano e dichiara il proprio accordo ad accogliere le proposte assicurative notificategli nel periodo dal 1 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011, impegnandosi fin d’ora a rispettare le condizioni e le modalità in appresso indicate.

1. STRUTTURE ASSICURATE

come da Decreto Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed eventuali successive integrazioni.

1.1 TIPOLOGIA SERRE:

- **S1:** Serre fisse con struttura in metallo e copertura in vetro temperato;
- **S2:** Serre fisse con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas);
- **S3.1:** Serre fisse, tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio);
- **S3.2:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in film plastico (singolo).

2. CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Come da allegato n.1 – POLIZZA SERRE

2.1. GARANZIE AGEVOLATE PRESTATE:

La Società indennizzerà i Danni Materiali e diretti causati ai *Beni Assicurati* da:

- Fulmine,
- Grandine,
- Vento Forte,
- Neve,
- Uragani,
- Trombe d’aria

Sono anche garantiti i danni indiretti quali le **spese, documentate o comunque dimostrate ed effettivamente sostenute, per le opere di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria,**



pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

2.2. ESCLUSIONI:

L'assicurazione non copre i danni:

- causati da dolo dell'Assicurato;
- verificatisi in occasione di esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti;
- da furti, saccheggi o rapine o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno,
- alle colture, al contenuto e a tutte le apparecchiature elettroniche, provocati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica oppure da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, da cessazione o interruzione dell'attività esercitata;
- determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e socio politici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e urto dei veicoli stradali.
- determinati da valanghe e slavine;

2.3. VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO:

Come da Allegato n.1 – POLIZZA SERRE

2.4. SCOPERTI, FRANCHIGIE e LIMITI DI INDENNIZZO

Per ogni sinistro, verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 300,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

Per e serre di tipo S1, il limite di indennizzo corrisposto dalla Società per il rimborso dei danni indiretti, non potrà essere superiore al 20% del Danno Materiale diretto alle serre.

3. COMUNI ASSICURATI

Tutti i Comuni della Regione TOSCANA

4. TARIFFE

- Per le serre di tipo **S1 4,40** per mille
- Per le serre di tipo **S2 5,00** per mille
- Per le serre di tipo **S3.1 (film doppio) 11,00** per mille
- Per le serre di tipo **S3.2 (film singolo) 11,00** per mille

5. PREZZI DI ASSICURAZIONE AL MQ.

Valore reale dell'impianto sino al massimo del prezzo ammesso dal Mipaf in accordo con ISMEA.

6. DECORRENZA DELLA GARANZIA



Con riferimento all'articolo 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio alle ore **12 del terzo giorno successivo** a quello della notifica per fax o posta elettronica del Certificato di Assicurazione.

7. MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DEI CERTIFICATI

A) I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte compresa, per ciascuna partita assicurata, i dati catastali, la superficie espressa in metri quadrati nonché il valore della serra, firmati dal Socio saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.

B) Il Co.Di.Pr.A. Toscano rilascerà al Socio copia del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

C) Il Consorzio provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

D) Il Co.Di.Pr.A. Toscano invierà i certificati di assicurazione convalidati alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di spedizione via fax o via e-mail.

8. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI AGEVOLATI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati e ai tassi secondo le garanzie prestate. Il Consorzio è debitore verso la Compagnia del 100% del premio assicurativo relativo ai certificati di polizza con premio agevolato.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare sul c/c indicato dalla Compagnia, con valuta fissa al 15 Dicembre 2011, il saldo dell'importo dei premi calcolati come sopra detto.

9. QUOTA DI SPESA A CARICO DEGLI ASSICURATI

La quota di spesa a carico degli Assicurati relativa alle garanzie coperte, deve essere pagata dall'Assicurato sulla base delle delibere assunte dal Contraente Co.Di.Pr.A. Toscano, entro i termini stabiliti dal Contraente stesso.

10. PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

La Società provvederà al pagamento dei risarcimenti direttamente ai Soci aventi diritto entro il 31/12/2011. Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità, dal Consorzio.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino a regolare introito del premio anzidetto. (art. 1901 cc).

11. INSOLVENZA DEI SOCI

Nel caso di eventuali insolvenze nel pagamento del contributo da parte dei propri Soci, il Consorzio ha facoltà di far sospendere il pagamento dell'eventuale risarcimento, segnalando il fatto alla Compagnia entro il 15 dicembre 2011.

Come da dichiarazione sottoscritta dai soci assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti il socio risulti ancora moroso oppure abbia già ottenuto l'anticipazione del risarcimento dal Contraente, la Società su richiesta del Contraente, verserà direttamente allo stesso l'eventuale indennizzo, il quale rilascerà quietanza liberatoria e provvederà a risarcire direttamente al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile o l'anticipazione concessa.

12. IMPOSTE DI LEGGE



Premesso che la presente convenzione prevede un contributo del Mipaf ed è priva di tasse, nel caso in cui i beni assicurati non facessero parte del Piano Assicurativo Nazionale 2010, il Contraente si impegna a versare, entro 10 giorni dalla richiesta le vigenti imposte governative.

13. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza - anche nella fase della liquidazione dei sinistri - e l'esecuzione del presente contratto al broker G. & C. s.r.l. (con sede in Largo S. Giovanni, 5 - 33170 Pordenone), per tutto il tempo della durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla G. & C. s.r.l.-.

Ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto del Contraente, alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; del pari, ogni comunicazione fatta dalla Società al broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 Codice Civile.

Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

14. PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO D'ASSICURAZIONE

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

Per gli assicurati che hanno già sottoscritto, nel corrente anno, polizze a copertura delle garanzie oggetto del presente contratto e che provvederanno al rinnovo delle stesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la copertura assicurativa si intenderà resa senza soluzione di continuità.

Milano, 17 DICEMBRE 2010

